



L'accesso al tirocinio preparatorio alle professioni legali di uno Stato membro può essere subordinato a conoscenze ampie ed approfondite del diritto nazionale

Sebbene il diritto comunitario richieda che le qualificazioni e l'esperienza di un candidato che ha conseguito la laurea in giurisprudenza in un altro Stato membro vengano prese interamente in considerazione, esso non impone di ridurre per tale candidato il livello di conoscenze di diritto nazionale richieste

In Germania, l'esercizio di tutte le professioni legali regolamentate richiede il superamento del primo esame di Stato in seguito al completamento degli studi in diritto, nonché del secondo esame di Stato in diritto al termine di un tirocinio di preparazione. Tale tirocinio ha una durata di due anni e comprende, in particolare, parti obbligatorie che vengono svolte presso un giudice civile ordinario, un pubblico ministero o un giudice penale, un'amministrazione e un avvocato.

Ai sensi del diritto tedesco, se un cittadino di un altro Stato membro ha ottenuto, nel medesimo, un diploma di laurea in giurisprudenza che gli consente di accedere, in tale Stato membro, ad una formazione postuniversitaria di avvocato, egli può chiedere che le sue conoscenze e capacità vengano dichiarate equipollenti a quelle certificate dal superamento del primo esame di Stato nelle cosiddette materie obbligatorie¹. Tali materie vertono in particolare sugli aspetti fondamentali del diritto tedesco civile, penale, pubblico e processuale.

L'equipollenza viene valutata sulla base del diploma universitario straniero e di qualsiasi altro diploma o certificato pertinenti prodotti. In caso di dichiarazione di equipollenza, l'interessato è ammesso al tirocinio preparatorio. Ove dalla valutazione comparativa non emerga l'equipollenza, o emerga solo un'equipollenza parziale, l'interessato può chiedere di sostenere un esame attitudinale.

Il Ministero della Giustizia del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore ha negato al sig. Peśla, cittadino polacco, l'ammissione al tirocinio preparatorio senza il superamento di tale esame attitudinale. Prima della sua domanda d'ammissione, il sig. Peśla aveva ottenuto il diploma di laurea presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Poznań (Polonia), nonché i titoli accademici di «Master of German and Polish Law» e di «Bachelor of German and Polish Law» nell'ambito di un corso di formazione giuridica tedesco-polacca presso l'università di Francoforte sull'Oder (Germania). Secondo il Ministero della Giustizia, le conoscenze di un diritto straniero come quello polacco non possono essere riconosciute come equipollenti, tenuto conto delle differenze esistenti rispetto al diritto tedesco, e il Master of German and Polish Law non attesterebbe il livello richiesto di conoscenze in diritto tedesco. Il sig. Peśla ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Schwerin (Germania). Quest'ultimo ha chiesto alla Corte di precisare i criteri che il diritto comunitario impone per la valutazione dell'equipollenza delle conoscenze giuridiche, da effettuarsi in seguito ad una domanda d'ammissione diretta ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali, senza sostenere le prove previste a tale scopo.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che una persona che si trovi nella situazione del sig. Peśla non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni delle direttive pertinenti in materia di

¹ Tale possibilità è stata introdotta in Germania in seguito ad una sentenza precedente della Corte (13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser, v. [Comunicato stampa 99/03](#))

libera circolazione degli avvocati. Essa ricorda che, in mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione delle condizioni di accesso ai tirocini preparatori alle professioni legali, gli Stati membri sono legittimati a definire le conoscenze e le qualificazioni necessarie. Tuttavia, per conciliare i requisiti nazionali così definiti con gli imperativi dell'esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario², quest'ultimo richiede che le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di ammissione di un cittadino di un altro Stato membro, effettuino un esame di equipollenza del complesso della formazione e dell'esperienza, accademica e professionale, prima di poter esigere dal candidato di sostenere un esame attitudinale.

La Corte precisa che le conoscenze da prendere come riferimento per valutare se un candidato possa essere ammesso direttamente, vale a dire senza dover sostenere un tale esame, ad un tirocinio preparatorio alle professioni legali sono quelle attestate dalla qualificazione richiesta nello Stato membro interessato. Tale Stato membro, contrariamente alla tesi del sig. Pešla, **non potrebbe dunque essere tenuto a limitare la valutazione dell'equipollenza delle qualificazioni ad un raffronto del livello intellettuale della formazione, del tempo e degli sforzi impiegati a tale scopo.**

Inoltre, il diritto comunitario non impone che, nell'ambito della valutazione dell'equipollenza, il livello delle conoscenze giuridiche di diritto nazionale sia ridotto rispetto al livello della qualificazione richiesta nello Stato membro ospitante, come il primo esame di Stato in Germania. Tuttavia, anche se il diritto comunitario non impone di per sé una riduzione del livello richiesto delle conoscenze del diritto dello Stato membro ospitante in situazioni quali quella di cui trattasi nella causa principale, esso non impedisce che uno Stato membro possa rendere più flessibili i criteri in merito alla qualificazione richiesta. È inoltre necessario che, in pratica, la possibilità di un riconoscimento parziale delle conoscenze e delle qualificazioni già acquisite dal candidato non resti semplicemente fittizia. A prima vista ciò non sembra avvenire in Germania, circostanza che spetta tuttavia verificare al giudice nazionale, l'unico competente a pronunciarsi sull'interpretazione del diritto interno tedesco.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un identico problema.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

² Sono qui pertinenti la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.